

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 1997

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana

(97/763/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 M, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Comunità europea e il Sudafrica conducono attualmente programmi di RST specifici in settori d'interesse comune;

considerando che, sulla base delle esperienze passate, entrambe le parti hanno espresso il desiderio di istituire un quadro più ampio e completo per lo svolgimento della collaborazione in campo scientifico e tecnologico;

considerando che il presente accordo di cooperazione in campo scientifico e tecnologico rientra nella cooperazione globale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica sudafricana, dall'altra;

considerando che, con decisione del 22 gennaio 1996, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e la Repubblica sudafricana;

considerando che, con decisione del 5 dicembre 1996, il Consiglio ha deciso di firmare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica a nome della Comunità;

considerando che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana è stato firmato il 5 dicembre 1996;

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

A norma dell'articolo 11 dell'accordo, il presidente del Consiglio notifica alle autorità sudafricane che la Comunità europea ha completato le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HENNICOT-SCHOEPGES

⁽¹⁾ GU C 134 del 29. 4. 1997, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 304 del 6. 10. 1997.